



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**

**IL RETTORE**

Decreto n. 1154

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n.210, in particolare l'art.4;  
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240 ed in particolare l'art.19;  
VISTO il D.M. n. 45 del 8/2/2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";  
VISTO il Regolamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 2237 del 19 luglio 2016;  
PRESO ATTO dei lavori del Gruppo di Lavoro appositamente costituito per la revisione del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;  
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte rispettivamente nelle sedute del 20.02.2018, del 21.02.2018 e del 20.03.2018;  
PRESO ATTO altresì, delle modifiche apportate dalla Commissione Ricerca nella seduta del 28.02.2018

**D E C R E T A**

Il Regolamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in materia di Dottorato di Ricerca è modificato come da allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto, e sostituisce il precedente Regolamento emanato con decreto rettorale n. 2237 del 19 luglio 2016.

Bari, 19.04.2018

IL RETTORE  
F.TO Prof. Antonio Felice Uricchio

## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**

### **Art. 1 – Disposizioni generali**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'attivazione e la gestione dei corsi di Dottorato di ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in applicazione della Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010.
2. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro istituisce corsi di Dottorato di ricerca anche in convenzione con altre Università italiane ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che il rilascio del titolo accademico spetta all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, quale sede amministrativa dei corsi di Dottorato di ricerca. I soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono assicurare, per ciascun corso, il possesso dei requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45.
3. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro può, previo accreditamento, istituire corsi o *curricula* di Dottorato industriale in convenzione con imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
4. L'Università può altresì attivare, all'interno di corsi già accreditati, percorsi formativi di Dottorato industriale e/o intersettoriale con possibilità di riservare dei posti ai dipendenti di imprese o partner esterni impegnati in attività di elevata qualificazione, fermo restando che la sede amministrativa del Dottorato è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
5. Per tali posti riservati le convenzioni dovranno stabilire le modalità di ammissione al corso, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 9, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
6. Possono anche essere istituiti percorsi di dottorato in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi degli artt. 41 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e relative disposizioni attuative. I contratti di apprendistato, così come i posti derivanti dalle convenzioni del comma precedente, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo di posti necessario per l'attivazione del corso.
7. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro può partecipare in forma convenzionata a Dottorati istituiti da altre Università italiane.
8. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro promuove e partecipa a dottorati istituiti da consorzi tra Università, al fine del rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto e, altresì, a dottorati istituiti da consorzi tra Università, ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione
9. Salvo motivate eccezioni, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca non può essere superiore a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.
10. Al fine di promuovere l'attività di internazionalizzazione e di realizzare un efficace coordinamento dell'attività di ricerca, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro può attivare in convenzione corsi di dottorato accreditati con Università ed enti di ricerca esteri di alta e riconosciuta qualificazione. La convenzione dovrà stabilire, nel rispetto del principio di reciprocità e fermo restando il requisito della disponibilità del numero medio e minimo di borse di studio, la ripartizione degli oneri, la regolazione delle forme del reciproco impegno

finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

### **Art. 2 – Istituzione dei Corsi**

1. I corsi di Dottorato sono attivati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento e previa deliberazione del Senato Accademico per gli aspetti di propria competenza. Nel caso in cui più Dipartimenti concorrano all'organizzazione di un corso di dottorato, la proposta di istituzione si intende fatta dal Dipartimento cui afferisce il maggior numero di docenti proponenti, che viene individuato come sede amministrativa, previa delibera degli altri Dipartimenti coinvolti.
2. La composizione iniziale del collegio e la indicazione di un docente che funga da coordinatore pro tempore del corso sono parte integrante della proposta di istituzione.
3. Spetta al Nucleo di Valutazione l'attività di verifica nel tempo della sussistenza dei requisiti richiesti per la valutazione e l'accreditamento, effettuato annualmente dall'ANVUR.
4. Le titolature e gli eventuali *curricula* del corso di Dottorato, devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, caratterizzati da tematiche e metodologie di ricerca affini. Potranno inoltre essere istituiti corsi di dottorato che si riferiscono a tematiche e ambiti di ricerca caratterizzati da una forte multidisciplinarietà.
5. La proposta di istituzione di un curriculum deve essere supportata dalla presenza nel collegio dei docenti di almeno tre dei sedici docenti indicati come obbligatori nel corso di dottorato che presentino profili scientifici e disciplinari coerenti con il curriculum indicato che, in ogni caso, deve fondarsi su tematiche di ricerca sufficientemente ampie pertinenti al percorso formativo dei dottorandi.
6. Il percorso formativo offerto ai singoli dottorandi deve essere funzionale a facilitare lo sviluppo critico nel campo della ricerca, a fornire le competenze necessarie a svolgere l'attività di ricerca presso Istituzioni pubbliche e private e a favorire l'inserimento nei più svariati ambiti del mercato del lavoro.

### **Art. 3 – Requisiti di idoneità**

1. Per ciascun ciclo di Dottorato deve essere garantita la disponibilità di un numero medio di sei borse di studio per corso di Dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Possono essere computate, ai fini del rispetto dei predetti requisiti, altre forme di finanziamento di importo equivalente a quello delle borse di studio.
2. Per l'attivazione dei corsi è necessario assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.
3. E' altresì necessaria la previsione di attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, dirette alla formazione disciplinare e interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

### **Art. 4 – Funzionamento dei corsi**

1. I corsi di dottorato hanno una durata non inferiore ad anni tre. Nell'ipotesi di frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, la frequenza esclusiva del corso di dottorato è ridotta a due anni. Con apposito regolamento, saranno disciplinate le modalità di frequenza congiunta del corso di dottorato e del corso di specializzazione medica, nel rispetto dei criteri generali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45. In ogni caso il dottorando non potrà essere impiegato per turni di guardia, di reperibilità o in attività sostitutive di quelle istituzionali.

2. Gli Organi del corso di dottorato di ricerca sono: il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.
3. Il Collegio dei Docenti è composto da un numero minimo di sedici componenti di cui almeno 12 devono essere professori universitari, compresi docenti con analoga qualifica di Università straniera. Nel caso di dottorati in convenzione o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, che impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori, il numero minimo dei professori universitari è 8. I docenti universitari devono appartenere a settori scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso
4. Non meno della metà dei componenti del Collegio dei docenti deve appartenere ai ruoli dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
5. I membri del Collegio dei Docenti devono possedere documentati risultati di ricerca che presentino caratteri di originalità e spiccata rilevanza scientifica, nel rispetto delle specificità dei singoli settori di afferenza, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento.
6. In caso di Dottorati convenzionali, nella convenzione sarà stabilito l'apporto in termini di docenza garantito all'ente convenzionato, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti di composizione del Collegio su elencati.
7. La domanda di partecipazione al Collegio dei docenti di un Corso di Dottorato deve essere corredata dal *curriculum vitae*, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione di non appartenenza al Collegio dei docenti di altri dottorati sul territorio nazionale. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ai ruoli di altri atenei, deve essere allegato alla domanda di ammissione il nulla osta dell'istituzione di appartenenza. Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione, valuta la produzione scientifica del soggetto, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni e, verificata la coerenza della sua attività scientifica rispetto agli obiettivi formativi del corso, ammette o respinge la richiesta con giudizio motivato.
8. Nel caso di dottorati di nuova istituzione si rimanda alle norme contenute nell'articolo 2 del presente regolamento.
9. La riunione del Collegio è validamente costituita se vi ha preso parte la maggioranza dei suoi componenti; nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto l'assenza e, comunque, è richiesta la presenza di almeno 2/5 dei componenti l'Organo.
10. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari alla somma dei voti degli astenuti e dei contrari, prevale il voto del coordinatore.
11. I componenti del Collegio che non partecipano, senza aver giustificato per iscritto la propria assenza, a tre sedute consecutive del Collegio decadono dal Collegio. La presente disposizione non si applica ai docenti appartenenti a Università straniera. E' ammessa la partecipazione in via telematica per i componenti non appartenenti all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
12. Al Collegio dei docenti compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica; in particolare, il Collegio:
  - a) progetta le attività didattiche e scientifiche del corso di dottorato;
  - b) attribuisce ogni anno i compiti didattici. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 240 del 2010;
  - c) entro tre mesi dall'inizio del corso approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi e designa per ciascun dottorando uno o più tutor di cui almeno uno obbligatoriamente individuato tra i componenti del Collegio. Il tutor ha il compito di seguire e orientare il dottorando nella sua formazione didattica e scientifica.  
Il tutor informa il Collegio degli avanzamenti nell'attività di ricerca e su eventuali problemi ed esigenze relative alla ricerca stessa, nonché sull'eventuale proposta di

autorizzazione allo svolgimento all'estero di una parte dell'attività di ricerca del dottorando, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento;

- d) al termine di ogni anno, il Collegio dei docenti delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame per il conseguimento del titolo, o eventualmente l'esclusione dal proseguimento del corso, valutando l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche di ogni singolo dottorando, sulla base di una relazione scritta presentata dallo stesso dottorando ed eventualmente mediante la previsione di una discussione orale. L'allievo che non superi la prova di ammissione al proseguimento del corso di dottorato, può essere ammesso con riserva da sciogliersi entro il primo trimestre dell'anno successivo;
  - e) rilascia il nulla osta ai dottorandi per lo svolgimento, quale parte integrante del progetto formativo e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, di attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, di attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato;
  - f) definisce i termini e le condizioni per la partecipazione dei dottorandi di area medica all'attività clinico- assistenziale, verificando la coerenza della stessa con gli indirizzi e i temi di ricerca del singolo dottorando;
  - g) nomina i valutatori esterni per l'acquisizione del giudizio analitico sulla tesi di dottorato e indica al Rettore una rosa di nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per l'ammissione al dottorato e dei componenti la Commissione finale per la discussione pubblica dell'elaborato di tesi per il rilascio del titolo di dottore di ricerca;
  - h) elegge il coordinatore, tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti del Collegio. In caso di dimissioni o di impossibilità del coordinatore a svolgere tale funzione, procede nel più breve tempo possibile alla nomina del nuovo Coordinatore. In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità del coordinatore, le funzioni di coordinamento sono assunte dal Decano, professore a tempo pieno.
13. L'elezione del Coordinatore del corso è indetta dal Decano del Collegio dei docenti. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Collegio dei docenti. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno.
14. All'elezione deve partecipare almeno la maggioranza assoluta dei componenti il Collegio. Risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, risulterà eletto il docente più anziano in ruolo e, a parità di anzianità, il più anziano in età anagrafica.
15. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. Può essere rieletto per un ulteriore triennio. Al momento della nomina il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
16. Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.
17. Su proposta del Coordinatore, il Collegio può nominare un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università facenti parte del Collegio. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.
18. A seguito della nomina del Coordinatore, la sede amministrativa del dottorato coincide con il Dipartimento di afferenza dello stesso.
19. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del buon andamento del corso. Il Collegio deve essere, inoltre, convocato quando lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
20. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato.

21. Ogni corso di dottorato è tenuto a formulare un proprio regolamento interno, che, in coerenza con il presente Regolamento, definisce e articola la specifica programmazione della propria attività, nonché le modalità di elezione e i criteri della rappresentanza dei dottorandi nel Collegio dei docenti.

#### **Art. 5 – Procedure di ammissione ai corsi di dottorato**

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. Possono essere ammessi ai corsi di dottorato istituiti dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, senza limitazioni di età o cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, o titolo straniero idoneo. L'idoneità del titolo conseguito all'estero sarà valutata dalla Commissione esaminatrice per l'ammissione al dottorato nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato conseguito il titolo stesso e dei trattati e accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Possono essere ammessi ai corsi anche coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.
4. Il candidato già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di dottorato, diverso da quello già frequentato, non coperto da borsa. Nel caso di parità di merito, prevarrà il candidato che concorre per la prima volta.
5. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
6. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.
7. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato istituiti dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro è emanato dal Rettore, in italiano e in inglese. Lo stesso Rettore deve renderlo pubblico mediante la pubblicazione telematica sul portale UNIBA, sul sito Euraxes e sul sito del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica).

Il bando deve indicare:

- a) il numero e la denominazione dei corsi di dottorato e degli eventuali *curricula*;
- b) il numero complessivo delle borse di studio, determinate e conferite ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
- c) il numero complessivo dei posti senza borsa, fissato nella misura massima del 25% dei posti con borsa;
- d) l'eventuale numero di contratti di apprendistato e di altre forme di sostegno finanziario, a valere sui fondi per la ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240 del 2010;
- e) il numero di borse di studio e posti senza borsa riservato agli studenti laureati in Università estere e le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione differenziate e **per soli titoli**, formando in tal caso una graduatoria separata;
- f) gli eventuali posti riservati ai titolari di assegni di ricerca, previo parere favorevole del Dipartimento cui fa riferimento l'assegno e a condizione che il progetto di ricerca sia compatibile con le tematiche e gli ambiti disciplinari del corso stesso;

- g) l'indicazione delle date dello svolgimento delle prove d'esame, che ha valore di convocazione;
  - h) a tipologia di titoli valutabili;
  - i) i contributi a carico dei dottorandi ai sensi del successivo art.7;
  - l) i criteri per lo svolgimento delle prove d'esame, che consistono nella valutazione dei titoli, in una prova scritta ed una prova orale al termine della quale la Commissione dovrà accertare il livello di conoscenza di una lingua straniera. Le prove d'esame sono intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato all'attività di ricerca;
  - m) i termini e le modalità dell'accettazione e dell'iscrizione degli ammessi al corso di dottorato, fermo restando che il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza e la conseguente assegnazione dei posti vacanti secondo l'ordine della graduatoria di merito.
8. Nel caso di posti riservati a studenti laureati in università estere possono essere stabilite modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli eventualmente integrate da un colloquio in videoconferenza. Si forma in tal caso una graduatoria separata. I posti non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione ai posti non riservati.
  9. Nel caso di percorsi di formazione industriale o intersettoriale, relativamente ai posti riservati ai dipendenti delle imprese o dei partner esterni, l'ammissione al corso di dottorato sarà effettuata secondo le modalità previste dal bando ferma restando la valutazione di un progetto di ricerca.
  10. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti e comprende da tre a cinque membri effettivi, a seconda della complessità del dottorato e altrettanti membri supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro o presso altre sedi universitarie.
  11. La proposta sarà formulata dopo sorteggio tra una rosa da 6 a 10 docenti indicati dal Collegio stesso. I docenti non sorteggiati saranno proposti come membri supplenti.
  12. Alla Commissione possono essere aggiunti esperti, anche esterni all'Ateneo, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
  13. Nel caso di *curricula* industriali o di percorsi formativi di dottorato industriale/intersettoriale, la Commissione può essere integrata con un esperto, in possesso di adeguate competenze, per ciascuno dei soggetti esterni; l'esperto formula un parere non vincolante sulla idoneità tematica dei candidati.
  14. Non potranno far parte della Commissione per gli esami di ammissione a un corso di dottorato di ricerca docenti che abbiano fatto parte della Commissione di ammissione al medesimo corso per il ciclo precedente.
  15. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto stabilito da tali accordi.
  16. L'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello dell'inizio dell'anno accademico.

#### **Art. 6 – Conseguimento del titolo**

1. Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Alla tesi deve essere allegata una sintesi in lingua italiana e inglese.
2. Entro il 30 settembre dell'ultimo anno di dottorato i candidati presentano presso l'Ufficio competente domanda di ammissione all'esame finale.
3. Entro il 15 ottobre il Collegio dei docenti, valutate le relazioni dei dottorandi sulle attività svolte nell'ultimo anno di corso, decide se ammettere o meno gli stessi candidati all'esame finale.
4. Entro il 31 ottobre i dottorandi ammessi all'esame finale devono consegnare al Coordinatore copia cartacea e in formato elettronico della tesi.
5. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da due docenti di elevata qualificazione,

anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I valutatori sono nominati con delibera del Collegio dei docenti.

6. I valutatori entro 30 giorni esprimono un giudizio analitico sulla tesi e possono proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessari approfondimenti e/o integrazioni del lavoro di ricerca. Trascorso tale periodo, la tesi è comunque ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori.
7. La Commissione giudicatrice, indicata dal Collegio dei docenti, è nominata dal Rettore con proprio decreto. E' composta da tre membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso, appartenenti anche ad Università straniere. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, anche straniere
8. Non possono far parte della Commissione i membri del Collegio dei docenti del corso di dottorato, nonché gli eventuali tutor esterni al Collegio dei docenti, nominati all'inizio del corso di dottorato.
9. Almeno due componenti della Commissione devono appartenere a Università non partecipanti al dottorato.
10. Non possono far parte della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca docenti che abbiano fatto parte della Commissione giudicatrice del medesimo corso di dottorato per l'anno precedente.
11. Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione giudicatrice riporta le modalità e i tempi dei lavori della Commissione, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia provveduto alla conclusione dei lavori, la stessa si ritiene decaduta e il Rettore procede alla nomina di una nuova Commissione.
12. Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione stabilisce, altresì, i modi e le forme della comunicazione ai candidati della nomina della Commissione e della data dell'esame finale. E' fatto obbligo ai candidati di inviare, almeno 29 giorni prima della data stabilita, una copia della tesi.
13. L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi. Al termine della discussione della tesi, la Commissione, con motivato giudizio scritto, approva o respinge la tesi. E' facoltà della Commissione, con voto unanime, attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
14. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro assicura la pubblicità delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
15. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric" o "Ph.D." è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
16. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

#### **Art. 7 – Borse e contributi**

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, sentito il Senato Accademico, l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 Giugno 1997.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla base dei criteri proposti dal Senato Accademico la ripartizione delle borse di studio per i dottorati di ricerca.
3. L'importo delle borse di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal Decreto MIUR del 25 gennaio 2018



- n. 40. Tale importo potrà essere incrementato nella misura del 50 per cento e per un periodo non superiore ai 18 mesi, per attività di ricerca all'estero, autorizzata dal Collegio dei docenti.
4. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un budget per attività di ricerca non inferiore al 10% dell'importo della borsa, finalizzato a sostenere la mobilità, interna e internazionale, del dottorato e le spese pertinenti al percorso formativo.
  5. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista
  6. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza del titolare di borsa di studio, questi decade dal beneficio della borsa di studio. La somma residua della borsa resta nelle disponibilità dell'istituzione per gli stessi fini.
  7. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma, 3, della L.210/98 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
  8. La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento dei contributi di iscrizione dell'intero anno accademico.
  9. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica dei candidati.
  10. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
  11. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 210/98, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 27 Dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;
  12. L'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.

#### **Art. 8 – Diritti e doveri dei dottorandi**

1. L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, pari a 1500 ore annuali, accertate dalla compilazione di un registro delle attività, fermo restando quanto eventualmente stabilito dal regolamento che disciplina le modalità di frequenza congiunta del dottorato e delle scuole di specializzazione medica, e quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con le imprese avente ad oggetto la disciplina dei *curricula* industriali e di collaborazione con le imprese.
2. Il Collegio dei docenti, su motivata richiesta del dottorando, può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle coerenti con il percorso formativo del dottorando; per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e parere delle strutture didattiche competenti, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare

all'attività clinico-assistenziale fermo restando quanto disposto nell'art. 4, 1 comma del presente Regolamento. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.

4. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al ritenute previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
5. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
6. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
8. I regolamenti di Ateneo assicurano ai dottorandi una rappresentanza nel Collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
9. La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei Docenti, sino ad un massimo di un anno mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, nei casi di maternità, servizio militare ovvero Servizio civile, grave e documentata malattia.
10. Il dottorando non può contemporaneamente essere iscritto ad una Scuola di specializzazione o ad un corso di laurea. Ove il vincitore di un posto di dottorato risultasse già iscritto ad una Scuola di specializzazione, ad un corso di laurea, si impegna a sospendere la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato.
11. Gli iscritti a corsi di Master o a Scuole di Specializzazione potranno ottenere il congelamento dell'avvio delle attività di dottorato per un periodo massimo di tre mesi dall'inizio effettivo del corso di dottorato, da recuperarsi nell'ambito della durata legale dei corsi di dottorato di ricerca secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti.
12. Ove tale periodo dovesse essere superiore a tre mesi, e comunque non superiore ad un anno, le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca dovranno intendersi differite.
13. Il godimento della borsa di studio per la frequenza al dottorato è compatibile con altri redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui è percepita la borsa, purchè non superino il tetto massimo stabilito dalla normativa in vigore. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno. L'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.
14. La borsa non è cumulabile con altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione di ricerca.
15. La borsa di studio non può essere erogata in caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero di esclusione dal corso.
16. Durante il corso il dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal Coordinatore, per periodi sino a sei mesi, o dal Collegio dei docenti, per periodi superiori ai sei mesi, a svolgere eventuali periodi di studio in Italia e/o all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati. Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso.
17. Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti (CdD), ai fini delle prove annuali di verifica, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca

svolta e i risultati conseguiti, nonché gli attestati delle eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti comporta il passaggio all'anno di corso successivo, ovvero l'ammissione all'esame finale nel caso di iscritti all'ultimo anno.

18. Il CdD può proporre con delibera motivata, sentito l'interessato, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:
  - giudizio negativo da parte del Collegio dei docenti in sede di verifica annuale dell'attività;
  - assenze ingiustificate e prolungate;
  - comportamenti in contrasto con le norme di incompatibilità.
13. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un dottorato di ricerca presso altra Università, italiana o straniera, possono chiedere il nullaosta preventivo all'iscrizione al secondo anno di un dottorato attivato presso l'Università alle seguenti condizioni:
  - che esista presso l'Università un corso di dottorato appartenente allo stesso settore scientifico e con analoghi obiettivi formativi e di ricerca;
  - che il dottorando documenti gli eventuali corsi superati con profitto presso l'Università di provenienza, e che il CdD li riconosca totalmente o in parte come equivalenti a quelli richiesti dal dottorato presso il quale intende trasferirsi. In caso di riconoscimento parziale il debito formativo del richiedente deve essere recuperato interamente prima di poter far richiesta di iscrizione al terzo anno;
  - che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione con apposita Commissione designata dal CdD;
14. Il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'Università di provenienza, e di norma, l'iscrizione al secondo anno avviene in soprannumero (se possibile), senza beneficio di borsa di studio.
15. Il numero degli iscrivibili per trasferimento ad ogni corso di dottorato e per ciclo non può eccedere il 25% dei posti disponibili (arrotondato all'unità superiore).

#### **Art. 9 – Internazionalizzazione**

1. I dottorati promuovono la cooperazione internazionale, anche favorendo la mobilità di dottorandi e docenti.
2. A tal fine l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro promuove e stipula, con Istituzioni universitarie straniere, convenzioni, che definiscono le concrete modalità di cooperazione.
3. In accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, integrato con quello della ricerca, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro promuove, anche nel settore dei dottorati di ricerca, lo sviluppo di partenariati europei ed internazionali. A tal fine promuove e stipula con altre Università e/o Enti di ricerca stranieri, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare lo svolgimento di tesi in co-tutela, l'istituzione di dottorati internazionali con l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi titoli e il conseguimento del titolo di Doctor Europaeus con modalità che devono essere definite negli accordi stessi.
4. Le convenzioni vengono sottoscritte dai Rettori delle Università partecipanti.

#### **Art. 9 bis - (Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi)**

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro stipula accordi bilaterali con Università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università degli Studi di Bari e di un docente dell'Università partecipante.
2. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità delle seguenti disposizioni:

- a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
  - b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
  - c) ciascuna Università fornisce ai propri dottorandi la copertura assicurativa contro infortuni;
  - d) la nomina dei due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università partecipante, che seguono l'attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione, necessaria per l'ammissione all'esame finale;
  - e) il dottorando svolge la propria attività di studio e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
  - f) l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice nominata dai Rettori delle due Università, e composta, in numero pari, da almeno quattro membri, tra cui i due relatori di tesi;
  - g) ognuna delle due istituzioni s'impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto o doppio titolo;
  - h) la protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni sarà soggetto alla normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella co-tutela;
  - i) gli oneri finanziari di ciascuna sede connessi alla mobilità del dottorando.
3. Il CdD può altresì autorizzare l'attivazione di una cotutela di tesi per dottorandi iscritti al secondo anno di corso qualora sussistano particolari interessi specifici. In questo caso il CdD potrà contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale, qualora il dottorando debba iscriversi al primo anno di corso presso l'Università partecipante.
  4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il CdD procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in cotutela di tesi iscritti presso l'Università partecipante, ai fini dell'ammissione all'anno successivo.
  5. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione “ tesi in co-tutela con l'Università di ....” .

#### **Art. 9 ter (Dottorati di ricerca internazionali)**

1. I Corsi di Dottorato, su iniziativa dei Dipartimenti interessati, possono proporre, nell'ambito di accordi di cooperazione, l'istituzione di un dottorato internazionale avente i seguenti elementi caratterizzanti:
  - indicazione delle Università e/o Enti italiani e stranieri partecipanti;
  - programma formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curricula;
  - coordinamento dei programmi con attribuzione dei CFR; articolazione delle attività didattiche svolte presso le sedi interessate con indicazione dei corsi, seminari ecc. in modo da garantire l'impegno dei candidati in più sedi;
  - indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Università coinvolte;
  - formulazione di specifiche modalità di valutazione del rendimento formativo;
  - durata del corso;
  - modalità di ammissione al corso e criteri di selezione dei candidati;
  - modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;

- apporto finanziario di ciascuna sede, o di istituzione o Enti italiani e/o stranieri; le modalità saranno determinate anche tenuto conto di quanto previsto nei programmi relativi al finanziamento delle borse;
- la lingua o le lingue in cui deve essere redatta e discussa la tesi;
- mutuo riconoscimento del titolo e rilascio del titolo conseguito a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato con la menzione specifica che il titolo è valido in ciascun ordinamento con la denominazione prevista dalle singole normative in materia;
- le istanze relative all'istituzione di dottorati di cui al presente articolo, nonché le bozze di convenzioni di cooperazione internazionale saranno sottoposte alla valutazione degli Organi accademici che terranno conto della specificità dei predetti dottorati sulla base degli stessi criteri usati per le proposte di dottorato ordinario per quanto riguarda la validità scientifica e formativa;
- nell'ambito delle delibere di cui al comma precedente gli Organi accademici approvano il testo della convenzione da stipulare con le Università interessate;
- tenendo conto dei tempi richiesti per il perfezionamento delle convenzioni e delle procedure di internazionalizzazione in ambito ministeriale le proposte di dottorato internazionale potranno essere sottoposte agli Organi accademici in qualsiasi periodo dell'anno;
- la disciplina e la gestione dei dottorati istituiti secondo le modalità di cui al presente articolo, può essere adottata dagli Organi accademici in deroga alle disposizioni di cui al presente Regolamento, redatto nell'ottica dei dottorati nazionali.

#### **Art. 9 quater - (Dottorati di ricerca europei)**

1. Il Collegio dei docenti del dottorato, può proporre al Rettore l'attribuzione dell'etichetta **“label Doctor Europeus”** aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del dottorato.
2. Il dottorato per il quale si richiede il riconoscimento del titolo di dottore europeo, viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sotto specificate relative alla co-tutela, alla valutazione da parte di una giuria internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando:
  - l'autorizzazione dell'esame finale è accordata alla luce dei giudizi redatti sulla tesi da almeno due professori appartenenti a due istituzioni d'Insegnamento Superiore di due Stati membri della Comunità Europea, diverso da quello dove il dottorato è sostenuto;
  - un membro almeno della Commissione di esame finale deve appartenere ad una istituzione d'Insegnamento Superiore di uno Stato membro della Comunità, diverso da quello dove il dottorato è sostenuto;
  - una parte della discussione della tesi deve essere effettuata in una lingua della Comunità diversa dalla lingua nazionale del paese dove è sostenuto il dottorato;
  - la tesi dovrà essere preparata, in parte, a seguito ad un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un altro Paese membro della Comunità.
3. I dottorandi che intendano chiedere il rilascio di tale certificazione aggiuntiva devono farne espressa richiesta almeno un anno prima della presentazione della domanda di ammissione all'esame finale, quindi, all'atto dell'immatricolazione al III anno di corso. Unitamente alla richiesta dovrà essere allegato il parere favorevole del Collegio dei docenti del corso di appartenenza, che si impegna ad avallare il rispetto dei requisiti di co-tutela, di valutazione della giuria nazionale, del plurilinguismo e della mobilità del dottorando.
4. Il Collegio dei docenti provvederà ad eleggere, tra i commissari per la discussione dell'esame finale, un docente proveniente da un'altra istituzione europea. Tale proposta deve essere formalizzata nel verbale in cui viene sancita l'ammissione all'esame finale del dottorando interessato, unitamente alla proposta di n. 2 professori delle Università di Paesi UE.

### **Art. 10 – Disposizioni Finali**

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, entra in vigore a decorrere dall'avvio del XXXIV ciclo di dottorato e, per le parti non confliggenti con la precedente disciplina di cui al Regolamento emanato con D.R. n. 2237 del 19 luglio 2016, anche con riferimento ai corsi di dottorato antecedenti al XXXIV ciclo.
2. Il Regolamento emanato con D.R.n.10358 del 30/07/2008 e s.m. e i. resterà in vigore limitatamente alla disciplina dei corsi di dottorati antecedenti al XXIX Ciclo.
3. Le modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.